

J. E. G.  
7 DIC. 2006

IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 729 del 4 DIC. 2006

Oggetto: Corte di Cassazione Giudizio Provincia Bn c/ Regione Campania +2-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno quattro del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____          |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore       | _____          |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA       | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA     | - Assessore       | _____          |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza n. 778/06 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello proposta dalla Provincia di Benevento avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2377/06; in esecuzione della determina n. 805/06 veniva proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Cassazione dalla Provincia di Benevento c/ Regione Campania +2 avverso la sentenza Corte di Appello Napoli n. 778/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 805/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 805/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione dalla Provincia di Benevento c/ Regione Campania +2 avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli n. 778/06 ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 896 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 7 DIC. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 7 DIC. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 04 GEN. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 GEN. 2007

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.


BENEVENTO, il 04 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il	prot. n.
SETTORE <u>AVOCATURA</u>		il	<u>ES 118</u>
SETTORE _____		il	prot. n. _____
SETTORE _____		il	prot. n. <u>1.1.07</u>
Revisori dei Conti		il	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione		il	prot. n. _____
<u>Conf. Gruppo</u>	<u>9423</u> <u>11.12.06</u>		



# Studio Legale D'Arienzo



Luigi D'Arienzo  
avvocato cassazionista  
Dorinda De Conno  
avvocato  
Paola Coletta  
dottore in giurisprudenza

Benevento

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025398 Data 05/10/2006  
Oggetto SENTENZA N.778  
Dest. Avvocatura Settore

Spett.le  
Provincia di Benevento  
Ufficio Legale  
Via N. Calandra  
82100 Benevento

OGGETTO: Provincia di Benevento c/ Regione Campania + ASL BN1 + Assessorato Regionale alla Sanità - Comunicazione Sentenza n. 778/06 Corte Appello Napoli I Sez. Civile.

In riferimento all'emarginato oggetto, Vi rimetto allegata alla presente la sentenza n.778/06 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, con la quale è stato rigettato l'appello proposto da codesta amministrazione.

A modesto avviso di chi vi scrive, la sentenza è profondamente ingiusta ed errata.

Premesso che la materia oggetto di causa, riguarda la ripetizione di spese e la reintegrazione di oneri indebitamente sostenuti dall'Amministrazione Provinciale per la gestione del servizio I.P.A.I. a far data dal 1/01/83, disattendo ai motivi di gravame, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Benevento, ritenendo che detta controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, sulla considerazione che la *causa pretendi* riguarda un interesse legittimo e non un diritto soggettivo.

Ciò detto, vale sottolineare che la Corte di Appello non ha tenuto conto del principio espresso dalla C.S. di Cassazione, nella pronuncia n. 102 del 5/04/2000, che, nel giudicare un caso analogo, ha ben distinto il periodo antecedente alla costituzione delle ASL da quello successivo, ritenendo, sulla base di tale distinzione, che rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto la ripetizione di somme che si riferiscono a periodo antecedente alla costituzione delle USL.

Settore Avvocatura

Prot. n.

Del


Ora, facendo applicazione di detto principio, nel caso di specie è evidente che la giurisdizione appartiene al giudice civile, atteso che le spese e gli oneri sostenuti dall'Amministrazione Provinciale per la gestione del servizio I.P.A.I. e di cui si chiede la *ipetizione*, risalgono ad un periodo temporale ( 01/01/83) posteriore alla costituzione delle USL. e ,quindi, di competenza del giudice civile.

Alla luce di quanto su esposto, consiglio, quindi, di proporre ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli, anche perché, in mancanza, qualora ci si volesse conformare alla pronuncia, e, quindi, adire l'Autorità Amministrativa, questa paradossalmente potrebbe anche dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Resto in attesa di Vs riscontro.

Cordiali saluti.

-Avv. Luigi D'Arienzo-



778/2006



PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 5 OTT. 2006  
Segoli

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, 1ª Sezione civile,  
composta dai Sigg.:

R. G. n. 2161/04  
Cron. n. 1965  
Rep. n. 906  
Est. dr. M. IACOBELLIS  
Oggetto: PAGAMENTO

- 1. Dott. Francesco Del Porto Presidente
  - 2. Dott. Antonio Marena Consigliere
  - 3. Dott. Marcello Iacobellis Consigliere est.
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2161 del R.G.A.C. dell'anno 2004,  
avente ad oggetto: pagamento, vertente

Tra

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te  
dom.to in Napoli, alla via S. Arcangelo a Baiano n. 19, presso lo studio  
dell'avv. Luigi Russo, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi D'Arienzo, giusta  
procura a margine dell'atto di appello-----Appellante

E

Regione Campania, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te  
dom.to in Napoli, alla via s. Lucia n.81, rapp.to e difeso dall'avv. Gra-  
ziella Mandato, giusta procura per notar Cimmino del 17/9/2002-----

-----Appellata

-----Nonché-----

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
N. Prot. 0025401  
Data 05/10/2006  
Oggetto SENTENZA TRA PROVINCIA I  
BN E REGIONE CAMPANIA  
Dest. Avvocatura Settore

Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, Gestione Liquidatoria Us1 5, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla via Fonseca n. 29, presso lo studio dell'avv. Gianluca Romagnano, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Gaudiello-----Appellato

-----E-----

Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Campania, in persona del legale rapp.te pro tempore -----Appellato contumace

Riservata per la decisione all'udienza del 22/2/2006, sulle conclusioni delle parti come precisate nei verbali di causa.

#### Svolgimento del processo

Con atto del 17/7/1985 l'Amministrazione Provinciale di Benevento conveniva davanti al Tribunale di Benevento la Regione Campania, l'Assessore Regionale alla Sanità della Regione Campania e la U.S.L. n. 5, per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 1.080.318,802 per rimborso delle retribuzioni corrisposte al personale dell'Istituto Provinciale di Assistenza Infanzia - IPAI- dal settembre 1982 al 31/1/1985. Si costituiva la Regione Campania che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contestando nel merito la domanda. Il Tribunale, con sentenza del 2/12/2003, ritenendo che in base alla normativa vigente non fosse possibile individuare una posizione debitoria della Regione verso la Provincia, dichiarava il difetto di giurisdizione e condannava l'attrice alla rifusione delle spese del grado in favore della Regione Campania.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con atto del 3/5/2004 e del 15/10/2004. Si sono costituiti



*Regione Campania*

la Regione Campania e la Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, Gestione Liquidatoria Usi 5 che hanno contestato il gravame e ne hanno chiesto il rigetto. Acquisito il fascicolo di 1 grado, la Corte, all'udienza del 22/2/2006, ha riservato la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Campania non costituitosi nonostante rituale notifica dell'atto di appello.

Nel merito con unico motivo di gravame l'Amministrazione provinciale assume la giurisdizione del g.o. sulla domanda proposta in quanto *"la ripetizione delle spese e la reintegrazione degli oneri indebitamente sostenuti per la gestione del servizio I.P.A.I. costituisce oggetto di un diritto soggettivo"* e che *"la competenza passiva per le spese anticipate dall'Amministrazione provinciale spettavano alla Regione Campania."*

*Regione Campania*

La censura è infondata.

Con la presente controversia l'Amministrazione provinciale tende a conseguire il rimborso delle retribuzioni corrisposte al personale IPAI, già radiato dai ruoli dell'Amministrazione provinciale. Trattasi di importi corrisposti dall'Amministrazione a seguito delle delibere della G.P. del 20/9/1982, del 5/10/1982 e del 28/9/1983.

*Regione Campania*

Nè la normativa citata dall'appellante ( artt. 26 e 33 D.P.R. 24/7/1977, n.616, artt. 12 e 14 L. 23/12/1978, n. 833, art.7 L. Reg. Campania 9/6/1980, n.57) nè quella successiva al 1980 in materia consentono di ravvisare un diritto soggettivo della Provincia al rimborso di somme anticipate dalla stessa Amministrazione a seguito di scelta discrezionale (

*Regione Campania*

nella delibera della G.P. del 20/9/1982 leggesi " *indipendentemente dalla competente assunzione della gestione occorre procedere al pagamento delle competenze al personale ed assicurare la normale gestione dell'IPAI al fine di evitare turbativa nello svolgimento della vita dell'Istituto... Che a tanto può provvedersi con anticipazione delle somme per il pagamento di quanto dovuto per competenza e per assicurare normale svolgimento della vita dell'Istituto* " ed in quella del 5/10/82 " *delibera di provvedere al pagamento delle competenze al personale Ipai ed alle spese ed alle gestioni dell'Istituto mediante anticipazione delle somme occorrenti... tali erogazioni avvengono a titolo di anticipazioni nelle more che si attui la competenza relativa alla gestione dell'Istituto con regolari provvedimenti attuativi per dette competenze* " Ne consegue la spettanza del potere di decidere la presente controversia alla giurisdizione amministrativa di legittimità.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti costituite le spese del grado. Nulla nei confronti del contumace.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'Assessorato alla Sanità della regione Campania, rigetta l'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, con atto del 3/5/2004 e del 15/10/2004, nei confronti della Regione Campania, della Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, Gestione Liquidatoria Usl 5, e dell'Assessorato alla Sanità della regione Campania, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 2/12/2003, dichiarando compensate tra le parti costituite le spese del grado. Nulla nei confronti del contumace.

Napoli 1/3/2006

Il Consigliere est.

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

II. CANCELLIERE - pos. ec. C1

(*Enrico Gallozza*)  
*[Handwritten signature]*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
10 MAR 2007

IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA  
II. CANCELLIERE - pos. ec. C1

(*Enrico Gallozza*)  
*[Handwritten signature]*

ANNULLAZIONE EX ART. 51.399/91

- PROVINCIA DI BENEVENTO

CF: 92002760623

- REGIONE CAMPANIA

CF: 80011990639

II. CANCELLIERE - pos. ec. C1

(*Enrico Gallozza*)  
*[Handwritten signature]*